



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6412

Seduta del 23/05/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

MISURE DI POLITICA ATTIVA VOLTE A FAVORIRE L'INCLUSIONE ATTIVA DEI PROFUGHI UCRAINI E DELLE PERSONE CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE O NAZIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

La Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 10 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;
- la Comunicazione della Commissione del 21 marzo 2022 relativa agli orientamenti operativi per l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (2022/C 126 I/01);

RICHIAMATI:

- la D.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 "Dote unica lavoro Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" che ha definito le modalità operative di funzionamento per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro approvando le "Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro" ed i documenti metodologici: "Il sistema di profilazione DUL Fase III" e le "Soglie per operatore DUL Fase III" di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 "Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro – Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n. 959 dell'11 dicembre 2018" con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 – 2020, il Manuale di Gestione;

- i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte modifiche evolutive alla misura e l'adeguamento della dotazione finanziaria, in particolare la D.g.r n. 3470 del 5 agosto 2020 "Linee guida per l'attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)" con cui gli stanziamenti finanziari previsti sull'Avviso sono stati riprogrammati a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione e sono state approvate le nuove Linee guida per l'attuazione della quarta fase di Dote Unica Lavoro, finalizzati ad assicurare un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, anche alla luce del nuovo contesto socioeconomico derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- la D.G.R. n.XI/4076 del 21/12/2020 "Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani", con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con D.G.R. XI/550 del 24/09/2018;
- il Decreto n.19738 del 24.12.2018 e ss.mm.ii recante: "Approvazione Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia";
- il Decreto n.16600 del 29 dicembre 2020 "Approvazione Avviso "Garanzia Giovani Formazione Rafforzata" complementare all'Avviso Multimisura in attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani Fase II in Lombardia";
- il Decreto n.4373 del 30 marzo 2021 "Approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-b)";

VISTI i provvedimenti urgenti adottati per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, e in particolare:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di Deliberazione, lo stato di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 recante «Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina», così come convertito dalla Legge 28/2022;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", con particolare riferimento all'art. Art. 34 "Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini";
- il DPCM del 28 marzo 2022, "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso" con particolare riferimento all'art. 2 che chiarisce che la protezione temporanea dà diritto ad accedere al mercato del lavoro e allo studio, fa salve le disposizioni di maggior favore previste dall'articolo 38 del TUI, dall'articolo 21 del Dlgs. n. 142/2015, nonché dall'articolo 14 della legge n. 47/2017. È conseguentemente riconosciuto ai titolari di tale protezione l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché l'accesso alla formazione professionale e a tirocini.;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 04 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina» e in particolare l'art. 7 (Disposizioni in materia di lavoro) che prevede che lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 881 del 29 marzo 2022, "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" con la quale è stata riconosciuto, alle persone richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento per la durata massima di tre mesi, ridotti a due caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia;

DATO ATTO che, a fronte delle recenti gravi crisi internazionali, come in Afghanistan e in Ucraina, si è determinato un notevole afflusso di persone provenienti da Paesi Terzi, in cerca di rifugio, soccorso e assistenza anche in Lombardia;

ATTESA la necessità di accompagnare progressivamente l'inserimento dei profughi, provenienti da Paesi Terzi beneficiari di protezione internazionale o nazionale in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento con l'esigenza di progressiva autonomia delle persone;

CONSIDERATO che:

- l'apprendimento permanente e le azioni di orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità rafforzano l'occupabilità e favoriscono l'empowerment delle persone;
- l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale favorisce il superamento della situazione di assistenza e di dipendenza passiva, in quanto fattore di benessere e inclusione sociale;

RITENUTO, dunque, necessario sostenere le persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale soggiornanti nel territorio lombardo, al fine di rimuovere le barriere e le discriminazioni che impediscono il loro paritario inserimento nel mercato del lavoro, con misure adeguate a:

- aumentare la partecipazione alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale;
- favorire il consolidamento delle competenze e abilità socio-professionali, anche finalizzate all'inserimento lavorativo;
- supportare le attitudini imprenditoriali mediante la valorizzazione delle competenze;

DATO ATTO che il sistema delle politiche attive del lavoro regionali attuato con la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

misura “Dote Unica Lavoro” (di seguito DUL) consente di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita attiva in percorsi di riqualificazione e inserimento lavorativo, progettati in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze del singolo individuo;

CONSIDERATO che le disposizioni vigenti dell’avviso DUL già prevedono l’accesso ai percorsi di politiche attive al lavoro alle persone dai 30 ai 65 anni di età provenienti da Paesi Terzi cui è riconosciuta una forma di protezione internazionale e/o nazionale. Per tale target di destinatari è previsto, quale requisito di accesso, il possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) allo svolgimento di attività lavorativa e la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato attivo (Psp) ai sensi del D.lgs. 150/2015 con i quali viene conseguito lo stato di disoccupato;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima rispondenza dei servizi offerti alle particolari esigenze delle persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale, di adeguare le disposizioni previste dalla misura DUL con la previsione delle seguenti modifiche:

- l’estensione della misura, per tale target di destinatari, anche ai destinatari con età a partire dai 16 anni;
- l’assegnazione automatica, del target di destinatari sopraindicato, nella Fascia di intensità di aiuto n. 4. In tale fascia, destinata alle persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro, la persona potrà attivare sia percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo che includono anche tirocini extracurricolari, sia quelli finalizzati all’autoimpiego e autoimprenditorialità. Nello specifico il destinatario potrà usufruire nella Fascia 4 dei seguenti servizi propedeutici a rafforzare la sua occupabilità:
 - servizi dell’area della “Presenza in carico”: *Accoglienza e presa in carico; Definizione del percorso;*
 - servizi dell’area dell’“Orientamento individuale”: *Colloquio specialistico, Bilancio delle competenze, Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale), Creazione di rete sostegno, Coaching Certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale;*
 - servizi dell’area “Orientamento di gruppo e formazione”: *Formazione; Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo). Attraverso percorsi formativi (sono previsti fino ad un max di 150 h) il destinatario potrà acquisire*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competenze di base, linguistiche e soft skill. In particolare, potranno essere sviluppate, nell'ambito delle vigenti offerte formative dell'avviso, le competenze chiave per l'apprendimento permanente propedeutiche alla realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

- l'inapplicabilità, per tale target di destinatari, delle condizionalità previste dall'Avviso, per il riconoscimento dei servizi a processo del paniere "Formazione e orientamento";

RICHIAMATO l'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 che individua quali destinatari della "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (IOG) i giovani con meno di 30 anni in possesso dei seguenti requisiti:

- disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET);
- residenti in regioni ammissibili all'iniziativa;

DATO ATTO che il programma regionale di Garanzia Giovani, prevede percorsi di politica attiva di orientamento, formazione e inserimento al lavoro rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (NEET), garantendo già l'accesso alle persone con protezione internazionale o nazionale;

RITENUTO che potranno essere adottati analoghi adeguamenti alle misure finanziate nell'ambito del programma di Garanzia Giovani rivolti alle persone con protezione internazionale o nazionale, finalizzate all'integrazione socio lavorativa, al superamento delle difficoltà linguistiche, all'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione ed al contrasto della dispersione scolastica;

TENUTO CONTO che, dalle prime interlocuzioni con la Commissione Europea, i giovani che fuggono dall'Ucraina possono essere ritenuti giovani NEET, e quindi in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle misure di Garanzia Giovani, in quanto al loro arrivo nello stato membro europeo non stanno lavorando o seguendo alcun percorso scolastico e/o formativo;

RITENUTO di stabilire che le modifiche alle vigenti disposizioni del Programma Garanzia Giovani potranno essere recepite subordinatamente alle indicazioni formali che saranno stabilite dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziari dai fondi comunitari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, per garantire un'offerta qualificata di servizi e assicurare un'efficace presa in carico, gli Operatori Accreditati per i servizi al Lavoro e accreditati alla formazione dovranno garantire, nell'ambito dei vigenti servizi finanziati dalle misure regionali, oltre ai servizi di formazione e accompagnamento al lavoro:

- Servizi di mediazione linguistico-culturale;
- Formazione di cittadinanza attiva (formazione linguistica di base ecc);
- Attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali;

RITENUTO, dunque, opportuno approvare una Manifestazione di interesse rivolta agli Operatori che metteranno a disposizione la propria organizzazione per prendere in carico e accompagnare nel percorso di inclusione attiva, attraverso i servizi sopra elencati, le persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale, avvalendosi anche della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo settore. L'elenco di tali operatori avrà come unica funzione quella di favorire l'accesso alla rete dei servizi da parte dei beneficiari e non precluderà agli operatori non presenti di continuare a svolgere attività di politica attiva per persone con protezione internazionale o nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che le modifiche sopra previste si innestano quali misure complementari e sinergiche a quelle già vigenti e adottate da Regione Lombardia mirate all'assistenza e accoglienza delle persone in difficoltà;

SENTITE le parti sociali nel corso dei periodici incontri della Sottocommissione lavoro prevista dalla l.r. 22/2006 e da ultimo l'incontro svolto in data 11 maggio 2022;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, i seguenti adeguamenti all'Avviso Dote Unica Lavoro di cui alla D.g.r. n.959/2018 e ss.mm.ii rivolte ai destinatari provenienti da Paesi Terzi beneficiari di protezione internazionale o nazionale:
 - l'estensione della misura anche ai destinatari con età a partire dai 16 anni provenienti da paesi terzi beneficiari di protezione internazionale o nazionale - che risultano disoccupati e quindi in possesso di una Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) e con un Patto di servizio personalizzato attivo (Psp) ai sensi del D.lgs. 150/2015;
 - l'assegnazione automatica, del target di destinatari sopraindicato, nella Fascia di intensità di aiuto n. 4, fascia destinata alle persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro;
 - l'inapplicabilità, per tale target di destinatari, delle condizionalità previste dall'Avviso, per il riconoscimento dei servizi a processo del paniere "Formazione e orientamento";

2. di approvare una Manifestazione di interesse rivolta agli Operatori che metteranno a disposizione la propria organizzazione per prendere in carico e accompagnare nel percorso di inclusione attiva le persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale, avvalendosi anche della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo settore. L'elenco di tali operatori avrà come unica funzione quella di favorire l'accesso alla rete dei servizi da parte dei beneficiari e non precluderà agli operatori non presenti di continuare a svolgere attività di politica attiva per persone con protezione internazionale o nazionale;

Tali operatori dovranno garantire, nell'ambito dei vigenti servizi finanziati da Dote Unica Lavoro, oltre ai servizi di formazione e accompagnamento al lavoro:

- Servizi di mediazione linguistico-culturale;
- Formazione di cittadinanza attiva (formazione linguistica di base ecc);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali;
3. di prevedere analoghi adeguamenti alle misure finanziate nell'ambito del Programma di Garanzia Giovani rivolti alle persone con protezione internazionale o nazionale, finalizzate all'integrazione socio lavorativa, al superamento delle difficoltà linguistiche, all'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione ed al contrasto della dispersione scolastica;
 4. di stabilire che le modifiche alle vigenti disposizioni del Programma Garanzia Giovani potranno intervenire subordinatamente alle indicazioni formali che saranno stabilite dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziati dai fondi comunitari;
 5. di dare mandato alle strutture competenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro di adottare gli atti necessari per recepire gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale della programmazione comunitaria www.fse.regione.lombardia.it e sul sito di Garanzia Giovani Lombardia www.garanzীগiovani.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge